

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 11519 Anno 2019**

**Presidente: SARNO GIULIO**


**Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO**

**Data Udiienza: 23/01/2019**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1) Micheli Piero Luigi, nato a Casarano il 10/11/1975
- 2) Paiano Michela, nata in Svizzera il 29/04/1976
- 3) Calabrese Andrea, nato a Castrignano del Capo il 25/06/1953
- 4) Ricciardi Lucio, nato a Lecce il 02/05/1968
- 5) Ercolani Rocco, nato a Gagliano del Capo il 06/03/1980



avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto al reato di falso per essere estinto per prescrizione; l'annullamento con rinvio quanto alle contravvenzioni limitatamente al trattamento sanzionatorio per tutti e per Ercolani anche per la sospensione condizionale della pena e la condanna alle spese. Rigetto nel resto;

udita l'avv. Viviana Labbruzzo, in sostituzione, dell'avv. Paola Scarcia per il ricorrente Piero Luigi Micheli, dell'avv. Giuseppe Stefanelli per la ricorrente Milena

Ry

Paiano, dell'avv. Giuseppe Fersini per il ricorrente Andrea Calabrese dell'avv. Alessandro De Matteis per il ricorrente Lucio Ricciardi, dell'avv. Dionise Rosafio per il ricorrente Rocco Ercolani, la quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d'appello di Lecce, disattendendo gli appelli proposti da Piero Luigi Micheli e Milena Paiano - condannati in primo grado per il solo reato di cui al capo a) con riguardo alla totale difformità tra le opere eseguite e quelle autorizzate con il permesso di costruire - ed accogliendo parzialmente il gravame proposto dal pubblico ministero contro tutti gli imputati (per il resto in primo grado assolti dagli altri reati loro contestati), ha ritenuto costoro responsabili di tutti gli addebiti loro ascritti, ad eccezione della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., per cui è stata confermata l'assoluzione già pronunciata in primo grado. In particolare, in grado d'appello tutti gli imputati, condannati alle pene di legge, sono stati ritenuti colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 contestata *sub a)* e - così riqualificando il delitto rubricato *sub capo b)* a seguito della sent. Corte cost. n. 56/2016 - della contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, mentre i soli imputati Micheli, Paiano, Calabrese e Ricciardi sono altresì stati condannati per il reato contestato al capo d), derubricato nel delitto di cui all'art. 480 cod. pen.

L'affermazione di responsabilità concorsuale si fonda sul fatto che gli imputati Micheli e Paiano, quali proprietari e committenti della realizzazione di una casa di civile abitazione in zona agricola vincolata, e Andrea Calabrese quale tecnico progettista - autore delle relazioni allegate alle istanze, contenenti false attestazioni - e direttore dei lavori, avevano richiesto ed ottenuto dal comune di Castrignano del Capo, in persona del tecnico comunale Lucio Ricciardi, un permesso di costruire ed una autorizzazione paesaggistica (quest'ultima rilasciata a seguito di nulla-osta concesso dalla Soprintendenza, indotta in errore) ed in forza dei medesimi provvedimenti, illecitamente rilasciati perché affetti da falsità ideologica ed in contrasto con le previsioni normative e urbanistiche e da ritenersi dunque inesistenti, con il concorso dell'esecutore materiale Rocco Ercolani avevano quindi realizzato l'opera, peraltro in difformità dal progetto presentato. In particolare, la falsità ideologica delle relazioni allegate all'istanza e delle autorizzazioni conseguentemente rilasciate era stata ritenuta in relazione all'attestazione di conformità dell'intervento alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici, laddove la volumetria edificata - non consentita dall'indice di fabbricabilità del fondo agricolo - era stata ottenuta in base ad un illecito asservimento urbanistico di terreni distanti ed in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi relativi ad un'edificazione connessa all'esercizio di attività imprenditoriale agricola.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto separati ricorsi i cinque suddetti imputati, deducendo motivi in larga parte comuni, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Tutti i ricorrenti, in particolare, articolano le seguenti, sostanzialmente comuni, doglianze.

3.1. La violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di falso, pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado – anche tenendo conto dell'unica causa di sospensione dei termini intervenuta nel dibattimento di primo grado – e contraddittoriamente ritenuta nella stessa motivazione della sentenza impugnata, che attesta l'erroneità della diversa statuizione contenuta in dispositivo.

3.2. L'erronea applicazione dell'art. 51 l.reg. Puglia n. 56 del 1980, illegittimamente ritenuto vigente nonostante il maturare della condizione risolutiva di efficacia prevista dalla stessa disposizione con riguardo all'approvazione, nell'anno 2000, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) per il paesaggio, che, per l'art. 8 della stessa legge regionale, ha il medesimo contenuto e segue lo stesso provvedimento di formazione del P.U.T., vale a dire dello strumento urbanistico considerato dalla disposizione. Essendo pertanto venuti meno i più stringenti requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal citato art. 51 l.reg. 56/1980 rispetto alla connessione con l'esercizio dell'impresa agricola dell'accorpamento di fondi al fine di cumularne la superficie per ottenere la volumetria necessaria ad edificare, detto accorpamento – peraltro definitivamente legittimato dalla previsione della cessione di cubatura regolata dall'art. 5 d.l. n. 70 del 2011 – non era dunque vietato da alcuna disposizione normativa né dagli strumenti urbanistici e la stessa legge regionale, all'art. 29, comma 2, richiede, proprio per le zone agricole, la sola trascrizione dell'atto di asservimento dei fondi. Osservano, poi, alcuni ricorrenti che l'art. 27 della n.t.a. del piano di fabbricazione comunale prevede espressamente l'edificazione di manufatti residenziali nella zona agricola E1 sicché non v'era comunque contrasto con le previsioni urbanistiche.

Si rileva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere comunque illecito l'accorpamento sul mero rilievo – peraltro, in fatto, indimostrato – della distanza tra i fondi accorpati, trattandosi di requisito non previsto da alcuna fonte normativa (ciò che secondo il ricorrente Ercolani integrerebbe altresì gli estremi della violazione della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.) ed avendo nella specie tutti i fondi il medesimo indice di fabbricabilità.

3.3. La violazione dell'art. 480 cod. pen. per non essere stati attestati falsi presupposti, né nelle relazioni prodotte ai fini del rilascio dei titoli, né nelle autorizzazioni, essendosi effettuate, semmai, soltanto mere valutazioni tecniche non aventi funzione di provare la verità di quanto esposto.

Con particolare riguardo all'autorizzazione paesaggistica – osservano taluni ricorrenti – la sentenza impugnata non indica neppure quali falsi presupposti sarebbero stati attestati e come ciò potrebbe aver influito sulla valutazione di compatibilità paesaggistica del manufatto, la quale non risponde alle medesime logiche valutative del rilascio del titolo urbanistico, né a parametri predeterminati. Ciò che integra – lamenta in particolare il ricorrente Ricciardi – anche la violazione dell'art. 181 d.lgs. 42 del 2004

3.4. La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'elemento soggettivo del delitto di falso e delle contravvenzioni, invocandosi, per un verso, la buona fede per ignoranza inevitabile della legge penale conseguente all'obiettiva complessità della disciplina ed alle difformi interpretazioni in numerose pronunce rese sul punto dalla giurisprudenza penale e da quella amministrativa, la consolidata prassi seguita per anni non solo a Castrignano del Capo ma anche in limitrofi comuni del basso Salento circa la legittimità dell'accorpamento dei fondi e – quanto ai ricorrenti Micheli, Paiano e Ercolani – la mancanza delle necessarie cognizioni tecniche per poter comprendere la complessa normativa, nonché l'assenza e/o l'illogicità della motivazione circa la consapevolezza (o anche soltanto la colpevole ignoranza) dell'illiceità dei provvedimenti amministrativi emanati dal comune.

3.5. La violazione dell'art. 62 *bis* cod. pen. ed il vizio di motivazione per non essere state concesse ad alcuno le invocate circostanze attenuanti generiche, omettendo di considerare la particolarità della vicenda per l'obiettiva difficoltà di interpretare la normativa applicabile quale più sopra argomentata.

4. I ricorrenti Micheli, Paiano e Calabrese deducono altresì la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per non essere stata disposta la rinnovazione istruttoria dell'audizione testimoniale del cap. Giancarlo De Matteis – espressamente richiesta dalla difesa dell'appellante Calabrese - con particolare riguardo all'accertamento della distanza tra i fondi accorpati. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tale prova dichiarativa era stata diversamente valutata dal giudice di primo grado che ebbe a pronunciare sentenza di proscioglimento ed il suo contenuto è stato effettivamente richiamato dalla sentenza di condanna impugnata per ritenere l'illiceità dell'accorpamento dei fondi, sicché s'imponesse l'applicazione dei principi elaborati nella nota sentenza delle Sezioni unite emessa nel caso Dasgupta.

5. I ricorrenti Micheli, Paiano e Ercolani lamentano anche la violazione dell'art. 131 *bis* cod. pen. ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione alla residuale contestazione di difformità di quanto eseguito rispetto al progetto approvato, trattandosi di un modestissimo ampliamento volumetrico

6. Il ricorrente Calabrese deduce inoltre l'inosservanza di norme di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione della legge penale in ordine al delitto di cui all'art. 480 cod. pen. ed alla contestata falsa attestazione circa la compatibilità ambientale dell'intervento e la valorizzazione del sito, con particolare riguardo al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al d.m. 29 maggio 2008, che fissano le fasce di rispetto in relazione alle linee elettriche di alta tensione, sì che le particelle accorpate erano gravate da vincolo di inedificabilità assoluta.

6.1. Il medesimo ricorrente lamenta anche violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. per mancata indicazione nell'imputazione per il delitto di cui al decreto che dispone il giudizio dei dati ideologicamente falsi che sarebbero contenuti nei provvedimenti amministrativi oggetto di contestazione.

7. Il ricorrente Ercolani lamenta altresì il difetto assoluto di motivazione circa la sua ritenuta responsabilità - correttamente e motivatamente esclusa in primo grado - in ordine alle difformità tra quanto eseguito ed il progetto approvato, deducendo essere stato provato in giudizio che egli realizzò soltanto il rustico della struttura, in conformità al progetto, terminando l'incarico nel 2010, quando fu presentata la fattura di saldo dei lavori. Le opere in difformità, dunque, sarebbero state solo successivamente, da altri, eseguite, senza che la Corte territoriale abbia in alcun modo affrontato l'argomento.

7.1. Il medesimo deduce, inoltre, il vizio di motivazione per non essere stata giustificata la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto in udienza in via subordinata e concesso ai coimputati Micheli e Paiano nonostante l'ulteriore, più grave, reato ai medesimi attribuito.

7.2. Da ultimo, Rocco Ercolani lamenta il vizio di motivazione per essere stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito, anziché al pagamento in favore dell'Erario - come fatto per gli appellanti Micheli e Paiano - pur essendo pure lui stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La sentenza impugnata deve innanzitutto essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo d) di imputazione, ascritto ai ricorrenti Micheli Piero Luigi,

Paiano Milena, Calabrese Andrea e Ricciardi Lucio, per essere il reato estinto per prescrizione, non sussistendo l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Sono quindi da ritenersi assorbite tutte le doglianze relative all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falso ideologico, come pure quella, di carattere processuale, al proposito sollevata nel quinto motivo del ricorso proposto da Andrea Calabrese in ordine alla violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. e l'ulteriore quarto motivo dal medesimo proposto circa la falsa attestazione che avrebbe riguardato la valorizzazione del sito senza tener conto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del d.m. 29 maggio 2008 e del vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle particelle accorpate.

E' infatti certamente fondata la doglianza al proposito proposta da tutti i ricorrenti interessati (mentre è ovviamente irrilevante quella sul punto avanzata da Rocco Ercolani, che al proposito non ha interesse - né ha allegato di averlo - non essendo stato condannato per tale reato). I provvedimenti amministrativi ritenuti ideologicamente falsi sono stati adottati in data 2 marzo 2010 e - pur tenendo conto dell'unica causa di sospensione del corso della prescrizione per giorni 35 conseguente al rinvio del processo dal 24 maggio al 28 giugno 2016 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria - il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo è spirato il 7 ottobre 2017, prima della pronuncia della sentenza impugnata, resa all'udienza del 26 febbraio 2018.

Poiché, a norma dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen., la declaratoria della falsità degli atti - nella specie accertata in sentenza - deve essere pronunciata anche con la sentenza di proscioglimento, la statuizione non può essere revocata, non essendo stato al proposito avanzato alcun specifico motivo di doglianza dai ricorrenti interessati.

2. Ciò premesso, rispetto alle altre doglianze è preliminare quella - di carattere procedurale - relativa alla violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., come detto proposta dagli imputati Micheli, Paiano e Calabrese.

Il motivo, tuttavia, è infondato.

Va preliminarmente osservato che, sulla scorta delle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi, la disposizione che viene oggi in rilievo non è quella citata dai ricorrenti, bensì quella contenuta nel successivo comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen. Detta previsione - introdotta dall'art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103 - statuisce che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» (art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.). Com'è noto, la citata disposizione - che

statuisce per il giudice d'appello un obbligo non subordinato ad esplicita richiesta di parte (sicché è ammissibile anche la doglianza sul punto proposta dai ricorrenti Micheli e Paiano, benché la richiesta fosse stata avanzata soltanto dall'imputato Calabrese) - ha codificato un orientamento interpretativo in precedenza elaborato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), C.E.D.U., relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, che costituisce appunto parametro interpretativo delle norme processuali interne. Si è così affermato che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, che ha confermato il prevalente orientamento di legittimità formatosi dopo la nota pronuncia della Corte EDU 5 luglio 2011, Dan c. Repubblica della Moldavia: v., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e aa., Rv. 265879; Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite e a., Rv. 262674; Sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014, Sirsi, Rv. 259843). Conseguentemente, in tali casi, laddove non abbia luogo la rinnovazione dell'istruzione, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). L'avvenuta codificazione di detto orientamento nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente, oggi, di ritenere altresì la violazione della legge processuale, trattandosi di disposizione che - rispondendo ad un evidente interesse difensivo - è da ritenersi presidiata dall'ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riconducibile alla categoria delle c.d. nullità intermedie disciplinata dal successivo art. 180.

2.1. Secondo la richiamata sentenza Dasgupta - che, come le successive decisioni intervenute sul punto prima della l. 103 del 2017, ha svolto osservazioni



certamente valide anche con riferimento alla norma da quest'ultima introdotta - costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491).

Secondo la giurisprudenza di legittimità successiva, il giudice d'appello che intenda procedere alla *reformatio in peius* di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato non ha tuttavia l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786), tale obbligo sussistendo soltanto quando si tratti di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546, in cui la prova dichiarativa utilizzata per la riforma della sentenza in grado d'appello non era stata in primo grado considerata dal giudice, incorso in travisamento per omissione). Già in precedenza, sulla stessa linea, si era affermato che in tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare *in peius* la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice (Sez. 2, n. 54717 del 01/12/2016, Ciardo e aa., Rv. 268826). Né l'obbligo sussiste quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782), magari nell'ambito di una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (Sez. 2, n. 3917 del 13/09/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592) ovvero affatto considerati (Sez. 5, n. 45847 del 28/06/2016, Colombo, Rv. 268470). Si è ulteriormente precisato che nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'attendibilità della deposizione sia valutata

in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471) e neppure qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012). Tantomeno occorre procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione fondata non già sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, ma in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694), ovvero in base alla valorizzazione delle intercettazioni telefoniche, quasi ignorate dal giudice di primo grado, rispetto alle quali le prove dichiarative sono state ritenute di marginale rilevanza (Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503).

2.2. Or bene, di tali principi, chiari ed univoci, ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale allorquando ha affermato che nel caso di specie non vi era stata alcuna valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni testimoniali rese dal cap. Giancarlo De Matteis. Il Tribunale di Lecce, di fatti, aveva assolto gli imputati non già sulla scorta di una ricostruzione in fatto diversa da quella rappresentata in giudizio dal suddetto teste, bensì in base ad argomentazioni di puro diritto sulla insussistenza dei reati contestati, sicché - alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamati - non s'imponeva la rinnovazione istruttoria.

3. Passando dunque alla disamina delle censure proposte dai ricorrenti con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo delle contravvenzioni contestate, reputa il Collegio che le stesse siano infondate, anche sulla scorta di argomentazioni che questa Corte ha svolto in numerose, anche recenti, decisioni pronunciate in procedimenti riguardanti fatti analoghi, commessi, oltre che a Castrignano del Capo, a Morciano di Leuca, a Patù ed in altri comuni della provincia di Lecce. Occorre richiamare, in particolare, le argomentazioni svolte nelle recenti decisioni Sez. 3, n. 38838 del 09/07/2018, Baracetti e a., non massimata, e Sez. 3, n. 39337 del 09/07/2018, Renna, non massimata, condivise dal Collegio e successivamente riproposte in numerose altre sentenze (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 46225 del 09/07/2018, Vertua e aa.; Sez. 3, n. 46226 del 09/07/2018, De Marini e a.; Sez. 3, n. 39248 del 12/07/2018, Chiarillo e a.; Sez. 3, n. 51831 del

03/10/2018, Morciano e a.; Sez. 3, n. 51832 del 03/10/2018, Così; Sez. 3, n. 54706 del 13/11/2018, Bonerba e a.).

3.1. Quanto alle modalità applicative dell'istituto della cessione di cubatura ed alla vigenza o meno dell'articolo 51 della l. reg. 56/1980, questa Corte ha già chiarito che, essendo stato emanato, con delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P), si è verificata, una volta entrato in vigore quest'ultimo, la clausola risolutiva espressa dell'efficacia delle predetta disposizione legislativa (così, Sez. 3, n. 8635 del 18/9/2014, dep. 2015, Manzo e aa., Rv. 262512; Sez. 3, 18/03/2017, n. 35166, non massimata; Sez. 3, n. 2281 del 24/11/2017, dep. 2018, Siciliano e aa., Rv. 271770). Tale assunto - spesso non condiviso dalla Corte di appello di Lecce e valutato in termini problematici anche dalla sentenza qui impugnata - viene frequentemente invocato nei ricorsi degli imputati, come pure nella specie avvenuto, senza tuttavia adeguatamente considerare le altre argomentazioni sviluppate nelle citate decisioni, che la sentenza impugnata invece correttamente richiama al fine di dichiarare la illegittimità dell'operazione di accorpamento di volumi effettuata anche nel caso in esame. Pare dunque opportuno richiamare nel dettaglio le motivazioni espresse dall'orientamento in parola.

3.1.1. La cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama C. St., Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.

Onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il legittimo ricorso a tale meccanismo è tuttavia soggetto a determinate condizioni, una delle quali - rilevante anche nella vicenda esaminata - è costituita dall'essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l'utilizzazione di tale strumento, astrattamente legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. A titolo di esempio, le citate decisioni ricordano come si potrebbe verificare, laddove si ritenesse legittima la "cessione di cubature" fra terreni fra loro distanti, la realizzazione, per un verso, di una situazione di "affollamento edilizio" in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre

(ove sono situati i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici.

Pur essendo spesso stata detta *ratio decidendi* associata all'ulteriore rilievo – ritenuto parimenti ostativo ad una legittima cessione di cubatura – dell'essere i terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespola e aa., non massimata; Sez. 3, n. 30040 del 30/1/2018, Strambone, non massimata; Sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017, dep. 2018, Scrudato, non massimata; Sez. 3, n. 2281 del 24/11/2017, dep. 2018, Siciliano e aa., Rv. 271770; Sez. 3, n. 56085 del 18/10/2017, Melcarne, non massimata; Sez. 3, n. 52605 del 4/10/2017, Renna, non massimata; Sez. 3, n. 26714 del 14/1/2015, Tedoldi, non massimata), si è ritenuto che anche in ipotesi di aree entrambe tipizzate come zona agricola ed aventi il medesimo indice di fabbricabilità non può essere esclusa la illegalità dell'operazione effettuata (Sez. 3, n. 39337 del 09/07/2018, Renna; Sez. 3, n. 46225 del 09/07/2018, Vertua e aa.; Sez. 3, n. 46226 del 09/07/2018, De Marini e a.; Sez. 3, n. 51833 del 03/10/2018, Sangalli e aa.).

Va infatti richiamata l'attenzione sul significativo dato fattuale, più volte correttamente valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa, dell'assenza del necessario requisito della "contiguità" dei fondi, intesa nel senso che gli stessi, anche in assenza di continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, devono pur sempre essere caratterizzati da una effettiva e significativa vicinanza (così C. St., Sez. V, n. 6734, 30 ottobre 2003; C. St., Sez. V, n. 400, 1 aprile 1998; più recentemente, TAR Campania –Salerno, Sez. II n. 1675 del 19/7/2016). Tali principi, come detto, sono stati richiamati anche da questa Corte nelle numerose decisioni più sopra citate.

3.1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che dalle prove assunte risultava che i terreni accorpati erano tra loro assai distanti (sul punto, per mero errore materiale, la sentenza impugnata riferisce che quella di primo grado avrebbe diversamente ritenuto, ma così non è, non avendo il primo giudice in alcun modo affrontato quel tema, come già si è messo in luce *supra*, sub §. 2.2.). La conclusione, in particolare, è stata ricavata sia dall'audizione del teste cap. De Matteis, sia dall'esame delle risultanze catastali, che collocano i fondi in fogli di mappa diversi. Si è aggiunto, inoltre, che mentre il terreno edificato si trova in zona vincolata, i fondi accorpati la cui volumetria è stata ceduta si trovano nelle adiacenze del centro abitato, in una zona periferica di scarso pregio.

La conclusione sulla notevole distanza dei fondi viene solo genericamente contestata da alcuni ricorrenti, ma si tratta di accertamento di fatto congruamente motivato che – lungi dall'essere fondato sul travisamento dei dati probatori richiamati – trova addirittura conferma nelle allegazioni dei ricorrenti che sul punto

avevano sollecitato la rinnovazione istruttoria (nei ricorsi Micheli, Paiano e Calabrese si rammenta che il teste De Matteis ha parlato di una distanza tra i fondi di circa cinque chilometri e che i terreni accorpati si trovano nei fogli 4 e 18 della mappa catastale). Se potrebbe non essere decisivo il dato catastale in sé – che può tuttavia essere utilizzato a fini di prova, ove non si alleggi che lo stato dei luoghi è stato alterato da sconvolgimenti naturali successivi ai rilievi fotografati nelle mappe (cfr. Sez. 3, n. 18691 del 22/03/2016, D'Aietti, Rv. 267029; Sez. 3, n. 12606 del 20/10/2000, De Nunzio, Rv. 217394) – nel caso di specie la dichiarazione del teste circa la considerevole distanza tra i fondi, quantificata in alcuni chilometri, è indiscutibile e proprio per questo non era comunque necessario procedere alla rinnovazione istruttoria ai sensi della regola generale di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Va ulteriormente rilevato come il terreno edificato, pur avendo – come già detto – il medesimo indice di fabbricabilità di quelli accorpati è, a differenza di questi ultimi, paesaggisticamente vincolato, e correttamente la sentenza impugnata ha valorizzato anche questo aspetto nel giudizio circa l'illegittimità dell'accorpamento. E' indubbia la necessità di maggiore rigore valutativo per le aree vincolate e correttamente si è ritenuta compromessa anche la legittimità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica laddove, ciò che nella specie è avvenuto, lo stesso sia espresso, così come il parere vincolante della Soprintendenza, sul falso presupposto del rispetto degli *standards* urbanistici di zona quanto alla volumetria legittimamente edificabile. Il rilievo mostra l'inconsistenza delle doglianze mosse da quei ricorrenti che hanno contestato che la valutazione di compatibilità paesaggistica non risponderebbe alle medesime logiche valutative del rilascio del titolo urbanistico, né a parametri predeterminati, con violazione dell'art. 181 d.lgs. 42 del 2004.

3.2. Come posto in rilievo dalla copiosa giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, altro elemento da tenere in considerazione ai fini del giudizio circa la sussistenza dell'elemento oggettivo delle contestate contravvenzioni, anche a prescindere dalla non più efficace disposizione di cui all'art. 51 l.reg. 56/1980, è l'assenza della effettiva correlazione con l'attività agricola dell'immobile edificato in zona E1. Nel caso di specie, l'imputazione contestava peraltro anche la mancanza di tale presupposto, quale richiesto dall'art. 27 n.att. P.d.F. del comune di Castrignano del Capo, e la diversa destinazione del fabbricato rispetto a quella dichiarata nella richiesta delle autorizzazioni (un fabbricato rurale ad uso deposito attrezzi e prodotti agricoli). Pur dalla Corte territoriale erroneamente ricondotta alla violazione della citata disposizione della legge regionale, tale specifica contestazione è indubbiamente fondata anche con riguardo alla disposizione

regolamentare fatta oggetto di specifica contestazione, non essendo condivisibili i contrari rilievi svolti dai ricorrenti che tale profilo hanno esaminato.

In fatto è pacifico (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) che i proprietari committenti Micheli e Paiano non fossero dediti all'agricoltura e che sia stato edificato in zona agricola un immobile con finalità esclusivamente residenziale ("una casa da adibire a civile abitazione", si legge peraltro nei ricorsi proposti dai menzionati imputati), pur simulando che il fabbricato avrebbe invece avuto la richiamata destinazione agricola, quella che - si legge nel ricorso del tecnico comunale Ricciardi - era richiesta dal Comune di Castrignano del Capo per poter edificare con accorpamento di volumetria in zona E1 (sia pur, sottolinea il ricorrente, a prescindere da qualsiasi requisito soggettivo in capo ai richiedenti).

Proprio l'interpretazione data dal Comune all'art. 27 n.att. al P.d.F., il cui testo è riportato nel ricorso Ricciardi, rivela l'infondatezza della tesi, in particolare da quest'ultimo sostenuta, circa il fatto che la disposizione urbanistica sembrerebbe consentire nelle zone E1 anche la libera edificazione per fini residenziali. Ed invero, il citato art. 27, al primo comma - dopo aver premesso che «le zone per attività primarie sono prevalentemente destinate all'agricoltura, alle foreste, alla caccia, alla pesca» e che sono «inoltre ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e allevamenti di bestiame, industrie estrattive, piccoli depositi di carburante» - con formulazione che indica chiaramente la finalizzazione dell'attività costruttiva alla conduzione delle aziende agricole, prevede la possibilità di realizzare in zona E1 soltanto «costruzioni al servizio dell'agricoltura e cioè: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori carattere artigiano-agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell'azienda agricola su cui dovranno sorgere». La possibilità - consentita dal successivo terzo comma - di realizzare «costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq» deve, pertanto, coerentemente ricondursi al medesimo, oggettivo, collegamento con lo sfruttamento agricolo dei fondi: le case padronali (che la norma ha peraltro cura di precisare come destinabili ad un uso estivo e non, quindi, a stabile residenza) sono da intendersi riferite al godimento (saltuario, nel corso dell'anno) della famiglia di chi si dedica all'agricoltura o di chi, proprietario dei fondi agricoli, sovrintende all'esercizio dell'attività da altri svolta. Che l'ultimo comma dell'art. 27 n.att. faccia menzione delle «licenze per tutte le costruzioni residenziali previste nel presente articolo» - vale a dire a quelle padronali appena descritte - non consente, quindi, come invece sostiene il ricorrente Ricciardi, di ritenere che lo strumento urbanistico comunale abbia in via generale legittimato interventi con destinazione residenziale in zona agricola E1. E lo stesso tecnico

comunale, nel suo ricorso, conferma che, quantomeno con riguardo alla volumetria espressa dall'accorpamento con altri fondi, la prassi seguita dal comune era nel senso di escludere che la stessa potesse essere utilizzata a fini diversi da quelli agricoli. Di qui - come detto - la necessità di falsamente allegare la destinazione d'uso dichiarata dai proprietari nella richiesta del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica.

3.3. Il contrasto, sotto il duplice profilo sopra evidenziato, tra l'opera richiesta e realizzata e la disciplina normativa e urbanistica applicabile rende evidente la sussistenza delle contravvenzioni contestate, sicché, a tal fine, non rileva scrutinare ulteriormente il profilo di sussistenza del falso ideologico contestato e per questa ragione, essendo il delitto prescritto, il Collegio ha ritenuto non necessario rinviare la decisione del presente processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, di recente sollecitata a prendere posizione sul contrasto insorto in giurisprudenza circa la rilevanza del c.d. falso ideologico valutativo (cfr. Sez. 5, ord. 11/12/2018, De Salvo e a.).

Ed invero, anche di recente questa Corte ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ravvisare in capo all'agente il necessario elemento soggettivo quantomeno colposo, la contravvenzione di esecuzione di lavori *sine titulo* sussiste anche quando il titolo, pur apparentemente formato, sia (oltre che inefficace, inesistente o illecito) illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia sostanziale di fonte normativa o risultante dalla pianificazione (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice e aa., non massimata; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49687 del 07/06/2018, Bruno e a., non massimata). In tali casi - diversamente da quanto ritenuto nella sentenza di primo grado del presente procedimento - la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire non è condizione essenziale per la oggettiva configurabilità del reato, ma l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo anche riguardo all'apprezzamento della colpa (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice e aa.).

4. Venendo alle doglianze relative alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato che, essendo stato dichiarato prescritto il delitto, restano *sub iudice* le sole contravvenzioni, reputa il Collegio che le non illogiche argomentazioni spese nella sentenza impugnata per ritenere la sussistenza del dolo siano senza dubbio sufficienti a giustificare quantomeno la colpa in capo ai ricorrenti Ricciardi, Calabrese, Micheli e Paiano, essendo indiscutibile la sussistenza del menzionato requisito della macroscopica illegittimità degli atti.

4.1. Con riguardo ai tecnici, la sentenza impugnata afferma che «dall'esame della pratica edilizia in atti si comprende che non solo il Ricciardi ma anche il Calabrese conoscevano perfettamente la normativa applicabile e che hanno scientemente cercato di aggirarla cercando di conferire all'illegittimo *accorpamento* da cui derivava l'aumento della volumetria assentibile...una parvenza formale di legittimità nonostante l'assenza dei necessari requisiti. Si pensi, a tal proposito, alla conclamata distanza tra i fondi e all'assenza di ogni collegamento tra il fabbricato assentito e l'attività agricola». Trattandosi di professionisti del settore, la conclusione è indubbiamente corretta e non vale addurre, in contrario, l'esistenza di un'illegittima prassi in tal senso da parte degli organi comunali. Del tutto logicamente la sentenza impugnata al proposito afferma (pag. 16) che l'esistenza di numerose pratiche edilizie nel comune di Castrignano del Capo con il medesimo *iter* procedurale se mai dimostra come «l'ufficio tecnico di detto Comune e il Ricciardi, in particolare, nonché i tecnici dei privati fossero avvezzi, per ragioni rimaste sconosciute, a falsificare sistematicamente permessi di costruire e autorizzazioni ambientali per favorire la realizzazione di abitazioni stagionali specie, ma non solo, da parte di persone residenti fuori dal comune».

4.2. Del pari incensurabile è la riconosciuta assenza di buona fede da parte dei proprietari committenti Micheli e Paiano, i quali - osserva la sentenza impugnata - hanno dovuto personalmente porre in essere l'attività giuridica necessaria ad aumentare la volumetria dell'immobile da edificare («dalla firma delle domande per ottenere gli atti autorizzatori all'acquisto dei fondi da accorpare ed asservire») essendo stati evidentemente informati dal loro tecnico Calabrese che si trattava di sistema indispensabile per aggirare l'indice di fabbricabilità. Le generiche doglianze al proposito contenute nei ricorsi - che fanno leva sulla prassi amministrativa comunale e sull'incertezza al proposito mostrata dalla giurisprudenza - si scontrano, poi, con il fatto che Micheli e Paiano abbiano nelle domande dichiarato di voler realizzare un fabbricato rurale ad uso deposito attrezzi e prodotti agricoli (essendo evidentemente stati informati che la pur illegittima prassi del Comune, quale indicata nel ricorso proposto dal Ricciardi, richiedeva quantomeno tale requisito per poter aumentare la volumetria edificabile con accorpamento) mentre era loro intenzione, poi attuata anche con l'esecuzione di lavori in totale difformità, quella di edificare una casa di civile abitazione.

5. Gli ulteriori profili di doglianza proposti dai ricorrenti Micheli, Paiano, Ricciardi e Calabrese sono invece inammissibili.

5.1. Quanto al motivo proposto (oltre che da Ercolani) da Micheli e Paiano circa la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, essendo stato il medesimo avanzato con riguardo alla residuale



contestazione di difformità di quanto eseguito rispetto al progetto approvato, la conferma della condanna delle contravvenzioni per lavori eseguiti *sine titulo* e in assenza di autorizzazione paesaggistica è assorbente rispetto alla stessa astratta possibilità di accogliere la doglianza.

5.2. Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati Micheli, Paiano, Calabrese e Ricciardi, osserva invece il Collegio che il diniego costituisce valutazione di merito sottratta a censure in sede di legittimità perché correttamente motivata.

Premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). La motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762).

Nel caso di specie, i suddetti imputati ricorrenti non allegano se e quali motivi avevano sottoposto al giudice di appello al fine di ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sicché la notazione contenuta nel provvedimento impugnato – che dà atto dell'insussistenza di positivi elementi al proposito valorizzabili – è sufficiente e non può essere in questa sede sindacata. Del resto, anche nei ricorsi per cassazione tutti gli imputati si sono limitati ad allegazioni generiche, osservando come il giudice d'appello avrebbe ommesso di considerare la particolarità della vicenda per l'obiettivo difficoltà di interpretare la normativa applicabile, laddove dalla sentenza impugnata si ricava come la Corte territoriale abbia motivatamente escluso la fondatezza dell'addotta argomentazione ritenendo addirittura la sussistenza del dolo di falso, ciò che, ai fini della valutazione di cui all'art. 133, primo comma, n. 3, cod. pen. con riguardo al giudizio sulle invocate attenuanti, acquista ancor maggiore pregnanza una volta che lo stesso debba

essere unicamente rivolto ai reati contravvenzionali, puniti anche a titolo di mera colpa e, dunque, indubbiamente più gravi laddove la condotta sia dolosa.

6. Con riguardo alle contravvenzioni di cui ai capi a) e b) – dovendo sul punto essere nel resto rigettati, perché complessivamente infondati, i ricorsi proposti nell'interesse di Micheli, Paiano, Calabrese e Ricciardi – la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, in conseguenza del parziale annullamento per prescrizione con riguardo al reato più grave ritenuto in continuazione ed alla conseguente necessità che il giudice del merito cui il processo viene rinviato, da individuarsi in altra sezione della Corte di appello di Lecce, ridetermini la pena. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza per i suddetti reati nei confronti dei menzionati quattro imputati.

7. Va invece accolto, in punto elemento soggettivo – e, per quanto si dirà, anche oggettivo – il ricorso proposto da Rocco Ercolani.

Al proposito, la sentenza impugnata – in poche righe, contenute alla fine della pag. 18 – attesta in capo al medesimo la sussistenza della colpa sul rilievo che egli «ha eseguito lavori in presenza di titoli abilitativi fondati su un illegittimo accorpamento di fondi nonché falsi nel senso già chiarito senza adeguatamente controllarne la validità ed efficacia». L'argomentazione, reputa il Collegio, è insufficiente e, comunque, manifestamente illogica.

Posto che non ha alcun fondamento, ed è incomprendibile, il riferimento all'efficacia, il contestato profilo di colpa per non aver adeguatamente controllato la validità dei titoli non è logicamente spiegato. Se – come la sentenza afferma – gli stessi erano ideologicamente falsi, nel senso che consideravano essere stati verificati ed essere sussistenti tutti i presupposti di validità per il loro rilascio, non è chiaro che cosa si addebiti al costruttore Ercolani, titolare dell'omonima ditta individuale edile, con titolo di studio, si allega, della licenza media. La falsità delle autorizzazioni implica la loro idoneità decettiva – altrimenti si potrebbe fondatamente dubitare della sussistenza del riconosciuto delitto per essere il falso innocuo (cfr. Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946) - sicché la sentenza non chiarisce che cosa avrebbe dovuto fare Ercolani per accertarne l'invalidità (andare in Comune e verificare la pratica edilizia per rendersi conto che le autorizzazioni erano state rilasciate in base ad un illegittimo accorpamento di volumetria tra fondi lontani?) o come egli potesse rendersi conto dalla loro illegittimità.

D'altra parte, il ricorrente allega di aver provato in giudizio di essersi limitato ad eseguire la semplice struttura del fabbricato, terminando la propria opera sul

cantiere nell'anno 2010, come sarebbe attestato dalla fattura a saldo dei lavori prodotta in atti, e che le opere erano invece state terminate da altri. Questa ricostruzione è stata motivatamente avallata nella sentenza di primo grado – che per questa ragione aveva assolto Ercolani dalla contestazione di esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire riconosciuta invece in capo ai committenti – e la sentenza impugnata non spende sul punto neppure una parola per contestare tale assunto, che, oltre a confortare la fondatezza della doglianza circa l'insussistenza di alcun profilo di colpa, esclude in radice la stessa oggettività del fatto quantomeno con riguardo a detto profilo di contestazione. Sul punto, dunque, la sentenza non reca quella motivazione rafforzata che il consolidato orientamento di questa Corte richiede sul condivisibile presupposto che, in tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Maricosu, Rv. 263763; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524).

Nei confronti di Rocco Ercolani la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce e restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso dal medesimo proposti.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo d) nei confronti di Micheli Piero Luigi, Paiano Milena, Calabrese Andrea e Ricciardi Lucio per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rocco Ercolani per i reati di cui ai capi a) e b) e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di Micheli Piero Luigi, Paiano Milena, Calabrese Andrea e Ricciardi Lucio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza, in relazione ai capi a) e b), con esclusione di Ercolani Rocco.

Così deciso il 23 gennaio 2019.